

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.
ALLIATA: Ritiro della concessione degli spacci alimentari all'Unione profughi da parte della Direzione generale assistenza pubblica. (4249)	25278	
ALMIRANTE: Opere pubbliche nella frazione di Poggio Filippo, di Tagliacozzo. (3659)	25278	
ALMIRANTE: Decesso di un fermato nelle carceri di Enna. (3415)	25279	
ARIOSTO: Scioglimento dell'Azienda autonoma Riviera della Versilia. (3864)	25280	
BELLAVISTA: Mancato conferimento dell'incarico di insegnamento nella scuola di applicazione di artiglieria e genio di Torino al professore Tommaso Boggio. (3820)	25280	
BELLONI: Esonero dall'incarico del giudice conciliatore in Ripacandida (Potenza). (4084)	25280	
BELLONI: Irregolarità amministrative del commissario prefettizio di Ripacandida (Potenza). (4082)	25281	
BERNARDI: Concessione della cittadinanza italiana a stranieri ed apolidi. (4175)	25281	
CALANDRONE e DI MAURO: Richiesta di informazioni alla pretura di Noto riguardanti l'ex sottufficiale Salvatore Marziano da parte dell'ufficio disciplinare di Palermo. (3843)	25281	
CAPALOZZA: Ammissione degli aiutanti di cancelleria e segreterie giudiziarie allo scrutinio per la promozione al grado IX, gruppo B. (3780)	25281	
CASERTA: Assunzione dei concorrenti risultati idonei nel concorso per 81 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreterie giudiziarie. (3903)	25282	
COLASANTO: Funzionamento della Sezione controversie di lavoro del tribunale di Napoli. (3839)	25283	
COLITTO: Riparazione dell'acquedotto di Pagliarone, frazione di Vastogirardi (Campobasso). (4226)	25283	
COLITTO: Ripristino dell'arredamento degli uffici del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (4229)	25283	
		COLITTO: Ricostruzione dell'arredamento scolastico nel comune di Carpinone (Campobasso). (4230)
		25284
		COSTA: Costruzione di una scuola elementare nel comune di Cartura (Padova). (4108)
		25284
		COSTA: Installazione di un impianto di energia elettrica nel comune di Bevilacqua (Verona). (4217)
		25284
		COVELLI: Interpretazione della circolare ministeriale n. 30335 del 5 maggio 1950 indirizzata agli ispettori provinciali della agricoltura. (4234)
		25284
		D'AMBROSIO: Riserva di cattedre nei prossimi concorsi agli abilitati orfani di guerra. (3995)
		25285
		DE COCCI: Sospensione del congedo dei sottufficiali dei carabinieri richiamati o trattieneuti. (3742)
		25285
		EBNER: Ammontare del contributo governativo ai « teatri stabili ». (4163)
		25286
		FALLA: Estensione al personale delle ricevitorie postelegrafiche della riduzione ferroviaria (concessione C). (4039)
		25286
		GERACI: Funzionamento della sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria. (4150)
		25287
		LATORRE e GUADALUPI: Attività della Cooperativa società tramvie ed autobus di Taranto. (3754)
		25287
		LECCISO: Richiesta di dichiarazione di pubblica utilità per l'apertura di una via nel comune di Monteroni (Lecce). (3947)
		25288
		LOZZA: Disordini verificatisi nell'Istituto di rieducazione di Volterra. (3998)
		25289
		MARABINI: Opere pubbliche nel comune di Imola. (4153)
		25290
		MONTICELLI: Installazione dell'impianto di energia elettrica nel comune di Roccalbegna (Grosseto). (4181)
		25290
		MORO: Sospensione del congedo dei sottufficiali dei carabinieri richiamati o trattieneuti. (3656)
		25290
		PERRONE CAPANO: Concessione di un « premio speciale di liberazione » ai militari invalidi e mutilati di guerra. (3949)
		25291

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

	PAG.
PINO: Ripristino dell'acquedotto di Cesarò (Messina). (4098)	25291
PINO: Provvedimenti a carico di un agente di custodia di Barcellona Pozzo di Gotto. (Messina). (3975)	25292
PINO: Trasferimento al comune di Brolo della pretura di Sant'Angelo di Brolo (Messina). (4136)	25292
POLANO: Approvvigionamento idrico del comune di Sardara (Cagliari). (4031)	25292
POLANO: Assistenza invernale ai pescatori bisognosi di alcuni comuni della provincia di Sassari. (4245)	25293
SAMMARTINO ed altri: Sistemazione della rete stradale del Mezzogiorno. (4104) .	25294

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se risponde al vero che la Direzione generale assistenza pubblica abbia ritirato la concessione degli spacci alimentari all'Unione profughi, nonostante che migliaia di firme fossero state raccolte per testimoniare i vantaggi economici che quegli spacci offrivano agli assistiti; per conoscere ancora — nel caso che il fatto risponda al vero — le cause e le ragioni di tale provvedimento; per chiedergli, infine, se non ritenga quel provvedimento contrario alla libertà della nostra Costituzione e dal nostro diritto amministrativo sancite ». (4249).

RISPOSTA. — « Si premette che questo Ministero (Direzione generale assistenza pubblica) ebbe a consentire il 15 ottobre 1949 in via di esperimento, e sotto la personale responsabilità del presidente dell'Unione nazionale profughi e rimpatriati dall'estero, l'istituzione di spacci alimentari che dovevano essere gestiti, nei centri di raccolta profughi della provincia di Roma, direttamente dalla stessa Unione, con l'esplicito avvertimento che l'Amministrazione si riserva di revocare l'autorizzazione nel caso che si fossero verificati inconvenienti che avessero leso gli interessi dei profughi.

« È accaduto, invece, che la detta Unione, che è un ente di fatto, usando l'autorizzazione ministeriale per farne una vera e propria speculazione, invece di gestire direttamente gli spacci li cedette a terzi, mediante un compenso per la cessione, da cui è derivato un ingiustificato aumento di prezzi dei generi alimentari, a detrimento proprio dei profughi, che se ne sono giustamente lamentati.

« Le inadempienze e gli inconvenienti accennati hanno determinato la revoca della con-

cessione, con un congruo termine per rendere possibile lo smaltimento delle merci esistenti negli spacci.

« Non è esatto che siano pervenuti esposti con migliaia di firme a testimonianza dei vantaggi economici offerti dagli spacci; è vero invece che i profughi lamentavano l'ingiustificato aumento dei prezzi dei generi alimentari.

« Non è questione di lesione della Costituzione trattandosi di una autorizzazione, per giunta concessa in via di esperimento, subordinata esplicitamente alla condizione che non dovessero verificarsi inconvenienti ledenti gli interessi dei profughi. L'Amministrazione, nella sua facoltà discrezionale, ha fatto uso dell'istituto della revoca, sempre applicabile in materia di provvedimenti amministrativi da parte della stessa autorità che li ha emessi, nel solo interesse collettivo dei profughi di cui questa Amministrazione ha la tutela, oltre che l'assistenza.

« Comunque è pendente un ricorso della Unione avverso la revoca dell'autorizzazione presso il Consiglio di Stato che, peraltro, con ordinanza del 28 novembre 1950 ha rigettato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ».

Il Ministro
SCELBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se è a conoscenza che la borgata Poggio Filippo, frazione di Tagliacozzo, è priva di strade e di scuole e che, essendo assolutamente sprovvista di approvvigionamento idrico, la popolazione deve percorrere chilometri otto per rifornirsi di acqua, e come intende venire incontro alle necessità dalla popolazione ». (3659).

RISPOSTA. — « Questo Ministero sa che la frazione di Poggio Filippo di Tagliacozzo, non è priva di strade, in quanto è collegata alla statale n. 5 da una strada da tempo costruita, per la riparazione della quale in seguito ai danni bellici subiti, sono stati eseguiti lavori per un importo di lire 2.200.000 a carico di questo Ministero.

« Risulta invece che la strada suddetta avrebbe bisogno di opere di manutenzione; tali opere, però, sono a carico, come è noto, del comune.

« La frazione stessa poi manca dell'edificio scolastico così che le lezioni vengono impartite in abitazioni prese in affitto da privati.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

« Per provvedere alla costruzione dell'edificio anzidetto, lo Stato, secondo la vigente legislazione (legge 3 agosto 1949, n. 589), può intervenire concorrendo mediante contributo nella spesa che deve sostenere il comune, a cui spetta eseguire i lavori.

« Il comune di Tagliacozzo, infatti, presentò a suo tempo varie domande intese ad ottenere il contributo erariale nella spesa complessiva di lire 78.500.000, ritenuta necessaria per provvedere alla costruzione di edifici scolastici nel capoluogo ed in varie frazioni dello stesso comune fra cui era compresa anche quella di Poggio Filippo per la quale era prevista la spesa di lire 5.390.000.

« Nello scorso esercizio 1949-50 il comune fu ammesso a godere del contributo per la costruzione di edifici scolastici per un importo di lire 14.000.000, mentre nell'esercizio corrente è stato ammesso al contributo per una ulteriore spesa di lire 12.000.000.

« Nulla vieta che fra gli edifici da costruire con i benefici suaccennati sia prescelto quello occorrente per la frazione di Poggio Filippo, se la necessità dell'edilizia scolastica di detta frazione sia tale da richiedere la precedenza sulle altre tre frazioni.

« Spetta perciò al comune di Tagliacozzo predisporre il relativo progetto e trasmetterlo a questo Ministero per gli ulteriori provvedimenti di approvazione e di concessione del contributo ai sensi della menzionata legge.

« Per quanto riguarda l'acquedotto si fa osservare che è stato già eseguito coi fondi a sollievo della disoccupazione, di cui al decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 517, un primo lotto di lavori per l'importo di lire 22.800.000.

« Ora è in corso di compilazione un progetto per la costruzione di un secondo lotto di lavori che dovrà portare l'acqua fino all'abitato.

« Questo Ministero, però, non ha avuto modo di provvedere alla spesa necessaria, così come aveva fatto per il primo lotto, in quanto non sussistono più disponibilità sui fondi speciali stanziati a suo tempo a sollievo della disoccupazione.

« Il comune, invero, ha chiesto di poter beneficiare del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 25 milioni, da servire anche per la frazione San Donato dello stesso comune. Tale opera, però, non è stata ammessa a contributo nel corrente esercizio finanziario, perché i fondi all'uopo stanziati sono stati impegnati per lavori di più limitato importo e di maggiore urgenza ed indifferibilità.

« La richiesta potrà, comunque, essere tenuta presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga opportuno effettuare una inchiesta per appurare le reali cause che hanno prodotto il decesso del signor Vincenzo Castagna avvenuto il 31 luglio 1950, nella camera di sicurezza della questura di Enna, e ciò per acquietare la cittadinanza vivamente commossa dal fatto e che ritiene sia avvenuto il decesso a seguito di percosse ». (3415).

RISPOSTA. — « Da informazioni assunte presso la procura della Repubblica in Enna è risultato che la mattina del 31 luglio 1950 si presentava a quella questura, ufficio Squadra mobile, tale Castagna Vincenzo, denunciando di essere stato rapinato da due sconosciuti della somma di lire 21.000 la notte precedente mentre, dopo lo spettacolo del Teatro Lombardia, si recava a casa con la somma suddetta, che rappresentava l'incasso serale e doveva essere versato al proprietario del bar, Rosso Giovanni.

« Poiché le modalità del fatto apparvero inattendibili alla polizia, il Castagna fu trattenuto in questura, dove più tardi finì per confessare che, trovandosi carico di debiti e dovendo pagare in quella stessa mattina una cambiale di lire 10 mila alla Cassa di Risparmio, aveva simulato la rapina per impossessarsi della somma che deteneva e che, dietro sua indicazione, fu rinvenuta nascosta tra il cartone e l'immagine di un quadro murale della sua stessa abitazione. In conseguenza la polizia decise di denunciare in istato di arresto il Castagna il quale non essendo pronto l'automezzo adibito alle traduzioni, venne rinchiuso in una camera di sicurezza della stessa questura.

« Il Castagna sporse la denuncia alle ore 9,15 e fu rinchiuso in camera di sicurezza alle ore 13 dello stesso giorno. Alle ore 14, in occasione del cambio della guardia, ne fu constatato il decesso per impiccagione.

« Per le constatazioni di legge, accedette sui luoghi il Sostituto procuratore della Repubblica dottor Tedesco, il quale, con l'assistenza dei dottori Lo Giudice Paolo e Lo Giudice Eduardo, constatò che il Castagna penzolava dalla sbarra di una finestra, situata sulla porta della camera di sicurezza, dove il detenuto era stato rinchiuso, alta dal suolo

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

più di due metri, alla quale questi si era legato con una striscia, ricavata da una delle coperte che gli erano state consegnate, larga 10 centimetri e lunga metri 1,30.

« Dalla visita esterna sul cadavere non fu rilevata alcuna lesione ad eccezione del solco costrittivo attorno al collo, orientato dall'avanti all'indietro e dal basso in alto verso la nuca, per cui i periti conclusero che la morte del Castagna si doveva attribuire ad asfissia da impiccagione con conseguente paralisi bulbare. Il giorno dopo si procedette all'autopsia del cadavere, la quale mise in evidenza l'assenza completa di lesioni ai vari organi interni del corpo.

« Deve pertanto escludersi che il Castagna abbia subito violenze di sorta durante la sua permanenza nei locali della questura per le indagini giudiziarie, che gli organi di polizia furono costretti a compiere in seguito alla sua falsa denuncia e, pertanto, la morte del Castagna deve attribuirsi a suicidio ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

ARIOSTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se — in considerazione che gli abitanti dei vari centri interessati chiedono da parecchio tempo insistentemente lo scioglimento della Azienda autonoma Riviera della Versilia, ritenuto un organismo superato ed inutile, eliminato il quale i centri stessi avrebbero maggiore probabilità di progredire e migliorare le loro possibilità turistiche — non creda opportuno intervenire per risolvere il problema nel senso auspicato dalle popolazioni versiliesi ». (3864).

RISPOSTA. — « Nel 1946 le amministrazioni comunali di Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi chiesero lo scioglimento dell'azienda unica della Versilia e la contemporanea costituzione di separate aziende. Le istanze non trovarono accoglimento da parte del Ministero, che, sentiti in proposito i servizi per la stampa, lo spettacolo e il turismo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ritenne che l'azienda unica non rispondesse ai fini per i quali era stata costituita.

« Risultando, però, ora che in seno al Comitato amministrativo dell'azienda si sono determinati seri contrasti, che ostacolano il regolare ed efficace funzionamento dell'azienda stessa, sono state disposte indagini intese a stabilire se e quali provvedimenti si imponessero nei riguardi dell'azienda, nonché

a porre in chiaro se, ove risultasse opportuno far luogo allo scioglimento sollecitato, siano da costituire singole aziende per ciascuno dei comuni interessati; il che renderebbe anche necessario accertare preliminarmente se esse avrebbero i mezzi per assolvere i fini di legge ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

BELLAVISTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere i motivi per i quali non è stato conferito per l'anno 1950-51 l'incarico di insegnamento di meccanica razionale nella scuola di applicazione di artiglieria e genio di Torino al chiarissimo professore Tommaso Boggio, ordinario di meccanica superiore nell'Università di Torino e professore per venti anni all'Accademia militare di Torino ». (3820).

RISPOSTA. — « Il professore Tommaso Boggio venne assunto dalle scuole di Applicazione di Artiglieria e del Genio di Torino quale insegnante di meccanica razionale per l'anno accademico 1949-50, mediante una convenzione venuta a scadere nel luglio 1950.

« Il professor Boggio non è stato riconfermato in tale incarico, in quanto i risultati ottenuti al termine del cennato anno accademico, a giudizio delle autorità competenti, non sono stati ritenuti conformi all'indirizzo didattico stabilito dalle autorità centrali per le Scuole di applicazione, ricostituite di recente.

« In conseguenza, alla scadenza del contratto, per l'anno accademico 1950-51 lo Stato maggiore Esercito ha approvato la designazione di altro docente, cui da parte delle predette Scuole di applicazione di Artiglieria e Genio è stato affidato l'insegnamento di meccanica razionale.

Il Ministro
PACCIARDI.

BELLONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere per quali precisi motivi fu nel 1946 esonerato dall'incarico di giudice conciliatore in Ripacandida (Potenza) il signor Ciccarelli Michele di Donato ». (4084).

RISPOSTA. — « In seguito a ricorsi inviati nel luglio 1946 alla Corte di appello di Potenza, coi quali si muovevano lagnanze contro il conciliatore del comune di Ripacandida signor Ciccarelli Michele, per la poca attività da lui spiegata, e per l'arbitrarietà delle sue decisioni in materia di sfratti, si procedette a for-

male inchiesta eseguita dal presidente del tribunale di Melfi.

« Poiché dalla detta inchiesta e dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri risultò che il Ciccarelli, nell'esercizio delle sue funzioni, aveva dato luogo a non poche lagnanze, perdendo quella stima e quella considerazione del pubblico indispensabili a chi è chiamato a ricoprire la particolare carica, il Primo Presidente di Potenza, nell'esercizio dei poteri spettantigli a norma dell'articolo 24 dell'ordinamento giudiziario, non ritenne, allo scadere del triennio, di confermarlo nell'incarico ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BELLONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se, dopo le risultanze che hanno dato luogo al deferimento all'autorità giudiziaria del collocatore Messere a Ripacandida (Potenza), le quali stabiliscono che il proprietario terriero Ciccarelli Michele di Donato ha fatto indebiti incassi per lavori falsamente dati per compiuti, il Governo ritiene che costui possa continuare a espletare le funzioni inerenti alla carica di commissario prefettizio in quel comune ». (4082).

RISPOSTA. — « In seguito alle risultanze di una ispezione eseguita da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro nel marzo scorso, all'Ufficio comunale di collocamento dipacandida, il dirigente di quest'ultimo, signor Michele Messere, fu denunciato all'autorità giudiziaria per aver fatto falsamente risultare l'impiego di mano d'opera agricola disoccupata, in opere di miglioramento fondiario, al fine di far beneficiare del premio di cui al decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, alcuni agricoltori del luogo, fra i quali figurava anche il signor Ciccarelli Michele, commissario prefettizio al comune.

« Da ulteriori accertamenti effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, è risultato, però, che le opere erano state realmente effettuate dagli agricoltori suddetti, compreso, quindi il Ciccarelli.

« Considerato, pertanto, che a quest'ultimo viene imputato ora soltanto di non avere impiegato, nei lavori di cui trattasi, mano d'opera disoccupata e che al riguardo deve ancora pronunciarsi l'autorità giudiziaria, il prefetto non ha ritenuto, in attesa di tale pronuncia, di esonerare il Ciccarelli dall'incarico di commissario prefettizio al comune ».

Il Ministro
SCELBA.

BERNARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere a quali stranieri e apolidi sia stata concessa la cittadinanza italiana a far data dal 1° gennaio 1949 ad oggi ». (4175).

RISPOSTA. — « La interrogazione, nella forma in cui è redatta, non è conforme a quanto prescrive il regolamento (articolo III), dovendo essa aver riferimento esplicito, per la domanda cui si chiede risposta, a fatti e circostanze determinate.

« Nella speciale materia trattata, si risponderà qualora siano indicati i casi singoli cui s'intende riferire ».

Il Ministro
SCELBA.

CALANDRONE E DI MAURO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere:

a) se è a conoscenza della richiesta avanzata da parte del Capo di stato maggiore e della sezione personale ufficio disciplinare di Palermo alla pretura di Noto, per avere informazioni nei riguardi dell'ex sottufficiale Salvatore Marziano, ormai in congedo per sfollamento;

b) se approva tale richiesta o non ravvisi in essa un'azione intimidatoria, inconcepibile in sistema democratico, tentata da autorità militari verso un privato cittadino ». (3843).

RISPOSTA. — « Il comando militare territoriale di Palermo non ha mai avuto occasione di occuparsi dell'ex sottufficiale Marziano Salvatore, e che nessun ente dipendente dal predetto comando si è mai rivolto alla pretura di Noto allo scopo di avere informazioni nei riguardi del sopra nominato sottufficiale ».

Il Ministro
PACCIARDI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere:

1°) in riferimento alla notizia apparsa sul n. 19 della rivista *Il Mondo Giudiziario*, il suo parere in ordine alla possibilità di ammissione degli aiutanti, per i quali è in corso l'inquadramento nel gruppo B, in esecuzione della legge 24 dicembre 1949, n. 983, allo scrutinio per la promozione al grado IX, in applicazione del preciso disposto dell'articolo 5 di detta legge; e con quale fondamento possa richiamarsi l'applicazione dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1940, n. 367, che detta disposizioni relative al cumulo di benefici per l'abbreviazione dei termini stabiliti per le promozioni, e che comunque è superata dalla

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

posteriore e diversa disposizione della legge 24 dicembre 1949;

2°) a quale punto si trovano i lavori di inquadramento degli aiutanti nel gruppo *B*, lavori che dovevano essere terminati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge per gli aiutanti forniti di titolo di studio superiore ed entro sei mesi per gli altri; se il ritardo non sia dovuto, a manovre tendenti ad impedire la possibilità agli aiutanti che saranno inquadrati nel gruppo *B* di partecipare allo scrutinio per la promozione al grado IX;

3°) per conoscere, infine, se l'onorevole Ministro garantisce che, nonostante il ritardo delle operazioni di inquadramento, nessun pregiudizio giuridico, economico e di carriera subiranno gli aiutanti che saranno inquadrati nel gruppo *B* ». (3780).

RISPOSTA. — « In ordine alla possibilità di partecipazione degli aiutanti di cancellerie e segreterie giudiziarie allo scrutinio per la promozione al grado IX, gruppo *B* ed allo stato dei lavori di inquadramento in detto gruppo degli aiutanti medesimi, è opportuno riportarsi al contenuto della circolare in argomento diramata da questo Ministero (circolare n. 104/1/ compl. del 9 ottobre 1950) nella quale le varie questioni prospettate vengono esaminate e risolte.

« Si trascrive, pertanto, qui di seguito il testo della circolare medesima:

« Per quel che riflette gli aiutanti che, in base alla legge 24 dicembre 1949, n. 983, passeranno nel ruolo dei cancellieri e segretari, si fa presente:

1°) che allo scrutinio per la promozione al grado IX del suddetto ruolo, bandito con decreto ministeriale 11 luglio 1950, sono ammessi i cancellieri e segretari di grado X e XI che, entro il 31 dicembre 1951, matureranno l'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio complessivo, tenuto conto, oltre che dell'eventuale periodo di volontariato, delle abbreviazioni e riduzioni della detta anzianità previste dalle disposizioni vigenti;

2°) che gli aiutanti innanzi indicati, ottenuto il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari ai gradi XI e X, non potranno partecipare allo scrutinio di cui trattasi, quale possa essere la misura della riduzione di anzianità cui abbiano diritto.

« Vi osta difatti l'articolo 6 della legge 2 maggio 1940, n. 367, secondo cui le riduzioni dell'anzianità di servizio previste dalle disposizioni vigenti per l'ammissione agli esami (sostituiti oggi, per la legge 1° dicem-

bre 1949, n. 868, dallo scrutinio) per la promozione al grado IX, in tanto possono essere computate ed anche cumulate, in quanto siano trascorsi almeno due anni in cui l'aspirante entrò effettivamente a far parte del ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

« A questa norma non ha derogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, il quale stabilisce che, per i cancellieri e segretari provenienti dagli aiutanti, si deve tener conto, ai fini della promozione al grado IX, del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti, per due terzi.

« La disposizione in esame sta soltanto a significare che l'anzianità di effettivo servizio, richiesta per l'ammissione allo scrutinio per la promozione al grado IX è ridotta, nei riguardi dei suddetti funzionari, di una quantità corrispondente ai due terzi del servizio prestato in qualità di aiutante. Trattasi perciò di una riduzione non più limitata al massimo di quattro anni, come nel T. O. approvato col regio decreto 8 maggio 1924, n. 745 (articolo 45): ma che, tuttavia, non esonera dall'osservanza della regola generale stabilita nel citato articolo 6 della legge 2 maggio 1940, n. 367.

« Ne consegue che gli aiutanti di cui trattasi dovranno prima compiere, nel ruolo dei cancellieri e segretari in cui passeranno, il biennio richiesto dal ripetuto articolo 6 per potere poi essere computato, a norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, il servizio prestato nel precedente ruolo degli aiutanti e ricorrendo tutte le altre condizioni di legge, aspirare alla promozione al grado IX nel ruolo dei cancellieri e segretari ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

CASERTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende emettere a favore dei candidati al concorso di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziaria, riservato ai reduci e combattenti e bandito con decreto ministeriale 14 aprile 1947, e più precisamente dei 250 candidati dichiarati idonei oltre gli 81 posti messi a concorso.

« Nell'indicato decreto di bando il Ministro di grazia e giustizia era facultato ad assumere tutti gli idonei.

« Se si hanno presenti le ben note e da tutti lamentate deficienze del personale delle cancellerie, delle promesse ripetutamente espresse, e soprattutto al fatto che tutti, o

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

quasi tutti tali concorrenti sono già dipendenti della Amministrazione della giustizia a titolo avventizio, appare giusta e doverosa una disposizione che immetta in carriera questi giovani ». (3903).

RISPOSTA. — « La legge 24 dicembre 1949, n. 983, ha soppresso il ruolo degli aiutanti di cancelleria trasformandolo in ruolo transitorio. Per il disposto dell'articolo 10 sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi, sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzano.

« Non sembra, pertanto, opportuno sottoporre all'approvazione delle Camere legislative un progetto di legge che autorizzi, in deroga al disposto del ricordato articolo 10, l'assunzione in ruolo dei concorrenti risultati idonei nel concorso per 81 posti di volontario aiutante di cancelleria, indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1947.

« Si fa infine presente che il bando del concorso di cui trattasi, non prevedeva affatto la possibilità di assumere tutti i concorrenti risultati idonei ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

COLASANTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, affinché la sezione controversie di lavoro del tribunale di Napoli possa normalmente e regolarmente funzionare.

« Allo stato dei fatti, la sezione stessa non è confacentemente attrezzata, è costituita da un numero esiguo di magistrati e difetta quasi del tutto di cancellieri; mentre i giudizi pendenti risultano di circa 4500.

« In queste condizioni le cause durano mediamente un paio d'anni ed i lavoratori perdono fiducia nella magistratura e, per fame o demoralizzazione, si arrendono alla mercé dei datori di lavoro subendo gravi ingiustizie ». (3839).

RISPOSTA. — « L'organico dei magistrati e dei cancellieri previsto per il tribunale di Napoli è al completo. Vi sono inoltre tre giudici in soprannumero e qualche magistrato applicato da altro ufficio.

« Si assicura, tuttavia, che si è provveduto a richiamare l'attenzione del Primo Presidente della Corte di appello di Napoli sugli inconvenienti lamentati, con invito ad adot-

tare tutti quei provvedimenti ritenuti idonei ad assicurare il regolare funzionamento della sezione del lavoro del predetto tribunale ».

Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
TOSATO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante i lavori di riparazione dell'acquedotto di Pagliarone, frazione di Vastogirardi (Campobasso), e se sia vero che le riparazioni non saranno effettuate per tutta la condotta, ma per una parte soltanto di essa, permanendo così l'attuale antigienica situazione e rendendosi inutili anche i lavori da eseguire ». (4226).

RISPOSTA. — « È stato già provveduto, a cura della sezione autonoma del Genio civile di Isernia, alla esecuzione dei lavori indispensabili per il ripristino dell'acquedotto di Pagliarone, frazione del comune di Vastogirardi (Campobasso), acquedotto che presentemente può ritenersi igienicamente ed utilmente efficiente. Per il completamento di tutte le altre opere non costituenti carattere di urgenza e di indifferibilità, occorrerebbe una ulteriore spesa di circa lire 1.500.000 alla quale non è possibile provvedere nel corrente esercizio finanziario, data la insufficienza dei fondi necessari ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritiene giunto il momento, a sette anni dalle operazioni belliche, di procedere al ripristino dei mobili per arredamento degli uffici del comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso), distrutti dalle truppe tedesche ». (4229).

RISPOSTA. — « Non è stato possibile includere nel programma del corrente esercizio finanziario la spesa occorrente per il ripristino dei mobili di arredamento degli uffici del comune di Montenero Val Cocchiara, in conseguenza della insufficienza dei fondi all'uopo disponibili.

« I lavori in parola saranno tenuti presenti in sede di compilazione del programma dell'esercizio finanziario 1951-52 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione dell'arredamento scolastico, distrutto dalla guerra, del comune di Carpinone (Campobasso) ». (4230).

RISPOSTA. — « Per la ricostruzione dell'arredamento scolastico, distrutto dalla guerra, del comune di Carpinone (Campobasso), è stata autorizzata il 29 dicembre 1950 la sezione autonoma dell'ufficio del Genio civile di Isernia a procedere all'esperimento della gara ufficiosa.

« I lavori relativi potranno avere inizio appena espletate le formalità di rito ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per i quali nemmeno nell'esercizio in corso sia stato assegnato al comune di Cartura il concorso statale nella spesa per la costruzione di una scuola elementare nel capoluogo del comune stesso, e ciò malgrado l'affidamento dato con lettera ministeriale 28 febbraio 1950, n. 2458, divisione XVII ». (4108).

RISPOSTA. — « Nessun affidamento formale di concessione venne dato con la nota citata, ma si è soltanto assicurato che la domanda del comune di Cartura (Padova), diretta ad ottenere il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 20 milioni, ritenuta necessaria per la costruzione di un edificio scolastico in quel capoluogo, sarebbe stata presa in esame in sede di formazione dei programmi esecutivi delle opere da ammettere a fruire dei benefici di cui alla menzionata legge.

« Poiché, peraltro, l'opera stessa messa in confronto con le altre numerose opere per le quali erano stati chiesti gli stessi benefici, non è stata riconosciuta talmente urgente ed indifferibile da essere preferita alle altre, non è stato possibile includere l'opera stessa fra quelle da ammettere ai benefici della legge in parola per il corrente esercizio.

« Detta domanda è però tenuta presente per essere ripresa in esame, in concorso con le altre domande qui pervenute dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in sede di compilazione dei successivi programmi da attuarsi in applicazione della legge di che trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COSTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere accolta la domanda 30 gennaio 1950 del comune di Bevilacqua (Verona) per concessione del contributo statale sulla spesa di lire 4.581.907 relativa a provvista di energia elettrica per pubblica illuminazione ». (4217).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Bevilacqua (Verona), intesa ad ottenere il contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589 sulla spesa ritenuta necessaria per la installazione dell'impianto di energia elettrica nella località Santa Lucia, è stata regolarmente posta in istruttoria.

« Date però le esigue disponibilità di fondi assegnati per l'esercizio finanziario 1950-51, non è stato possibile includere l'opera di che trattasi nel programma esecutivo delle opere da finanziare nel corrente esercizio. La domanda stessa potrà essere tenuta presente per le future assegnazioni di fondi per opere del genere ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COVELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere come la circolare ministeriale n. 30335 del 5 dicembre 1950, indirizzata agli ispettori provinciali dell'agricoltura ed avente per oggetto « Legge stralcio, le alienazioni di terreno per piccole proprietà contadine », con la quale si stabilisce che « nei confronti degli enti della riforma previsti dall'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, sono salve solamente se effettuate sino al 28 ottobre 1950 » data di pubblicazione della legge stessa, è compatibile col comma 4 dell'articolo 20 della legge in parola, il quale precisa, invece, che sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, già citato, senza limitazioni di termini; e come l'interpretazione della legge, secondo la suddetta circolare ministeriale, che considera nulle tutte le alienazioni fatte dopo il 28 ottobre 1950, si concilia con lo scopo della legge stessa, che si propone la formazione della piccola proprietà coltivatrice, annullando la formazione di tale proprietà e punendo l'agricoltore che contribuisce a costituirla, con l'esproprio dei territori residui ». (4234).

RISPOSTA. — « Gli argomenti sui quali si basa l'interpretazione data da questo Mini-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

stero, con circolare n. 30335 del 5 dicembre 1950, al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che fa salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, sono contenuti nella circolare stessa, ove si dice:

« Invero, sembra a questo Ministero che il preciso disposto dell'ultimo comma dell'articolo 20 della citata legge n. 841 del 1950, che fa salve le alienazioni « poste in essere » e non anche quelle che saranno poste in essere ai sensi del citato decreto legislativo non possa — data anche la mancata indicazione di un altro termine — che riferirsi agli atti di vendita perfezionati alla data della entrata in vigore di tale legge.

« Tale interpretazione, che, a giudizio di questo Ministero, è la sola consentita dalla lettera dell'articolo 20, non contrasta con lo scopo della legge. Invece, una volta entrata in vigore la « legge stralcio », si frustrerebbe lo scopo di questa — che affida agli enti di riforma il compito della assegnazione delle terre ai contadini — se si ammettesse la possibilità di indiscriminate alienazioni da parte dei proprietari, le quali, pur concorrendo alla formazione della piccola proprietà contadina, potrebbero essere disposte in base a criteri diversi da quelli seguiti dagli enti.

« Inoltre, nella predisposizione dei piani di esproprio, gli enti della riforma non sarebbero in condizioni di determinare con sicurezza i terreni suscettibili di espropriazione ».

Il Ministro
SEGNI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga conforme a giustizia riparatrice riservare un congruo numero di cattedre, nei prossimi concorsi per titoli e per esame, agli abilitati orfani di guerra che, esclusi ingiustamente dai concorsi riservati del 1947, non hanno in alcun modo goduto di uno solo dei numerosi benefici concessi alle categorie speciali e in particolar modo alle vedove di guerra, in confronto delle quali sono stati costantemente tenuti in condizioni di assoluta inferiorità.

« Si fa osservare che tale provvedimento esiste già per la scuola primaria ». (3995).

RISPOSTA. — « A norma del regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, gli orfani di guerra partecipanti ai concorsi a cattedre negli isti-

tuti medi godono degli stessi benefici riservati agli ex combattenti ai fini dell'assunzione in ruolo.

« Essi, in sostanza, vengono inclusi nella stessa graduatoria degli ex combattenti, alla medesima condizione, quando, cioè conseguano l'idoneità.

« L'inclusione in detta graduatoria dà diritto, come è noto, alla assunzione in ruolo.

« Tale beneficio è quindi qualche cosa di più rispetto a quello di cui godono gli orfani di guerra partecipanti ai concorsi di maestro elementare.

« Per questi ultimi concorsi, infatti, si applica l'articolo 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, a norma del quale gli orfani di guerra fruiscono della riserva della metà dei posti disposta a favore degli ex combattenti, qualora, però, il numero dei combattenti vincitori e idonei sia inferiore alla metà dei posti e fino a concorrenza della predetta metà. Anzi, agli effetti dei suddetti concorsi magistrali, v'è ancora un'altra limitazione: gli orfani di guerra vengono collocati nella graduatoria dei vincitori dopo gli ex combattenti idonei.

« Quanto alla esclusione degli orfani di guerra dai concorsi riservati banditi nel 1947, debbesi ricordare che quei concorsi sono stati ormai espletati e che le categorie ammesse a parteciparvi furono quelle — e solo quelle potevano essere — espressamente indicate dalla legge.

« Per quanto, infine, riguarda i benefici concessi alle vedove di guerra, si osserva che il provvedimento di favore adottato nei loro riguardi fu ispirato al concetto di riparare alla particolarmente difficile situazione della donna privata dell'aiuto economico e della protezione sociale del marito. Si ritiene, infatti, che, nelle agevolazioni da concedere a categorie benemerite, debba aversi riguardo piuttosto alla necessità di protezione e di agevolazione di ciascuna categoria, che al criterio puro e semplice della benemerenzza ».

Il Ministro
GONELLA.

DE' COCCI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, anche in relazione al rafforzamento e all'aumento delle stazioni dei carabinieri e all'istituzione dei servizi di difesa civile, rivedere le disposizioni relative al congedamento dei sottufficiali dei carabinieri richiamati o trattenuti e consentire fino da ora la sospensione della messa in congedo per coloro che la richiedano ». (3742).

DISCUSSIONI — SÈDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

RISPOSTA. — « Il disegno di legge sull'organizzazione dei servizi di difesa civile, attualmente all'esame della Commissione legislativa della Camera dei Deputati, prevede l'utilizzazione di personale volontario chiamato a prestare la propria opera (e di conseguenza retribuito) soltanto quando se ne manifesti il bisogno.

« Solo per la formazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi il Ministero dell'interno potrà procedere all'assunzione di personale a contratto-tipo, tratto dai pensionati e da persone estranee all'Amministrazione, nel limite numerico massimo di mille unità.

« In tale contingente di personale potrà essere riutilizzato, per mansioni di ufficio, qualche elemento proveniente dai sottufficiali dei carabinieri posti in congedo, ma sempre con rapporto d'impiego contrattuale e senza che ciò possa determinare un richiamo o un trattenimento in servizio attivo.

« Quanto alla richiesta sospensione dei congedamenti di tutto il personale dell'Arma dei carabinieri, già trattenuto o richiamato per le esigenze belliche e dell'immediato periodo post-bellico ed anche per le elezioni politiche del 1948, si informa che tali congedamenti sono stati imposti da imprescindibili ragioni di organico e di bilancio.

« In conseguenza, non è possibile addvenire ad una qualsiasi sospensione o dilazione dei congedi in parola, data l'assoluta necessità — che può dirsi ormai « vitale » — per l'Arma di non compromettere, dopo la lunga sosta, la ripresa del ritmo normale dei reclutamenti destinati ad assicurare, mediante l'immissione di nuovi elementi celibi, il ringiovanimento ed il completamento dei ruoli tuttora fortemente deficitari nei militari di truppa. tamenti destinati ad assicurare, mediante l'immissione di nuovi elementi celibi, il ringiovanimento ed il completamento dei ruoli tuttora fortemente deficitari nei militari di truppa.

« È da tener presente che i congedamenti in questione sono stati graduati nel tempo, fino al limite massimo del 15 aprile 1951 e cioè fino a cinque anni dalla dichiarazione di cessazione legale dello stato di guerra.

« Tuttavia, in relazione al disegno di legge in corso di approvazione da parte del Parlamento, che istituisce limiti di età per la cessazione del servizio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, potrà essere trattenuto oltre la data del 15 aprile 1951 e fino al raggiungimento dei detti limiti di età, il personale ininterrottamente trattenuto

(per essere stato già colpito dagli attuali limiti di servizio) che sia in possesso di « speciali requisiti ».

Il Ministro
PACCIARDI.

EBNER. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere le sedi dei « teatri stabili » ammessi al contributo governativo ex decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, per l'anno finanziario 1950-51, ed altresì per conoscere l'ammontare delle provvidenze governative erogate ai singoli « teatri stabili » per l'anno 1950-51 ». (4163).

RISPOSTA. — « I teatri stabili ammessi, ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, al contributo governativo per l'esercizio 1950-51 sono i seguenti:

Piccolo Teatro Città di Milano	L. 20.000.000
Teatro della Soffitta	» 7.000.000
Teatro stabile di Bolzano	» 5.000.000

« È previsto, inoltre, uno stanziamento di lire 7.000.000 per la eventuale costituzione di un Teatro Stabile a Trieste ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

FAILLA. — *Ai Ministri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno estendere al personale delle ricevitorie postelegrafiche la riduzione ferroviaria (Concessione C) analogamente a quanto già disposto per il personale dell'I.N.G.I.C. ». (439).

RISPOSTA. — « La Concessione speciale C (Impiegati dello Stato), approvata con decreto interministeriale n. 2795 del 4 febbraio 1949, si riferisce al personale che rivesta la qualità di impiegato, agente ed operaio statale, che presti servizio esclusivamente per lo Stato, e sia retribuito con stipendio o salario gravante sul bilancio dello Stato medesimo.

« Poiché il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche non è in possesso dei requisiti suaccennati, non essendo unito allo Stato da un rapporto diretto d'impiego come sancito esplicitamente per i ricevitori dall'articolo 290 e per i supplenti dall'articolo 313 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, la Concessione speciale C non può essere estesa al personale in parola.

« D'altra parte i titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche, e loro famiglie, sono ammessi a fruire della Concessione speciale D

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

(personali di amministrazioni varie) limitatamente a otto viaggi annuali di corsa semplice per il titolare, ed a quattro viaggi di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente, per le persone di famiglia.

« La Concessione speciale anzidetta prevede l'applicazione della tariffa n. 5, che importa una riduzione del 50 per cento circa sulla tariffa n. 1 (ordinaria), ed è accordata contro reintegro all'Amministrazione ferroviaria, da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni, della differenza tra i prezzi delle due tariffe.

« Riguardo alla questione di cui trattasi, si informa che è in corso di elaborazione uno schema di provvedimento legislativo, d'iniziativa del Ministero delle poste e telecomunicazioni, relativo all'estensione della Concessione speciale D ai supplenti delle ricevitorie postali e telegrafiche.

« Per quanto concerne il riferimento al personale dipendente dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo (I.N.G.I.C.) si fa presente che il personale stesso viene ammesso al beneficio della tariffa n. 5 (riduzione del 50 per cento circa) in relazione ad apposita convenzione a reintegro, stipulata tra la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e la Direzione generale dell'Istituto medesimo, in base alla quale l'onere delle facilitazioni accordate, e corrispondente alla differenza tra i prezzi della tariffa n. 1 (ordinaria) e quelli della tariffa ridotta (n. 5); è stato assunto dall'Istituto in questione ».

Il Ministro dei trasporti
D'ARAGONA.

GERACI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non ritenga di assicurare con la massima urgenza il regolare funzionamento della sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria, in cui si svolge un rilevante volume di affari, assegnandole:

1°) un presidente per la Corte d'assise, la quale, tenendo quasi quotidianamente udienza, impegna in atto tutta la attività del presidente di sezione, che, nonostante la grande competenza e lo spirito di sacrificio, non riesce a sovrintendere efficacemente a tutti i complessi e delicati servizi;

2°) un altro consigliere a maggiorazione della pianta;

3°) un avvocato generale;

4°) cinque cancellieri, assolutamente indispensabili, in sostituzione dei tre applicati dal tribunali, a cui dovranno essere subito restituiti, se si vuole il suo effettivo funzionamento ». (4150).

RISPOSTA. — « La proposta di aumento della pianta organica della sezione di Corte di appello di Reggio Calabria, sarà esaminata allorché, approvato dalle Camere il disegno di legge concernente l'aumento di 580 magistrati e 500 funzionari di cancelleria, si dovrà procedere al riordinamento delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

LATORRE E GUADALUPI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se sono al corrente dell'attività che da alcun tempo a questa parte in maniera encomiabile va svolgendo nella città di Taranto la Cooperativa società tramvie ed autobus, concessionaria per decreto ministeriale della quasi totalità delle linee automobilistiche meno una e cioè quella sostitutiva della vecchia linea tramviaria Arsenale-Ferrovia.

« Va ricordato come tale Cooperativa gestisca quelle automobilistiche con evidente consenso e soddisfazione di tutta la popolazione di quella città che « finalmente » può contare su un servizio urbano di primo ordine, affidato alla capacità ed allo spirito di sacrificio di circa 100 lavoratori che sono riusciti nel superare un triste e lungo periodo di incertezza nei loro rapporti con la vecchia The Taranto Tramways and Electric Supply L.td. Co., con sede in Londra, ad affermarsi con la loro Cooperativa e ad istituire nel breve volgere di alcuni mesi un modernissimo servizio urbano di trasporti con autobus, in via di continuo miglioramento ed ampliamento.

« Infine, se non ritengano opportuno, per la parte di loro competenza, adottare concreti provvedimenti di aiuto e di incoraggiamento a pro della detta cooperativa lavoratori tramvie ed autobus di Taranto, contro cui, in queste ultime settimane, si vanno tentando basse manovre di eliminazione al solo scopo di favorire interessi privati di persone o gruppi ». (3754).

RISPOSTA. — « Le tramvie urbane di Taranto, esercitate fino al 1940 da società inglese, furono, durante le ostilità, sottoposte a sequestro senza tuttavia che, cessato lo stato di guerra, alcun passo venisse compiuto da detta società per un diretto ripristino dell'esercizio. Detto esercizio, che era indispensabile assicurare nell'interesse delle popolazioni servite, venne quindi dal prefetto affidato ad un commissario, la cui gestione ancora permane.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

« Al fine di adeguare gli esercitati servizi alle moderne e più estese esigenze del traffico urbano, cui le tramvie, assai trascurate nella loro manutenzione più non rispondevano, questo Ministero accogliendo le proposte formulate dal commissario, autorizzò la istituzione di nuovi collegamenti urbani automobilistici e consentì che altri percorsi, prima serviti da corse tramviarie, fossero sostituiti con più comode e rapide corse pure automobilistiche.

« Una tale diversa organizzazione di servizi, alla quale sia il prefetto sia il comune di Taranto avevano dichiarato di esser favorevoli, è stata pertanto attuata dal commissario attraverso una cooperativa costituitasi tra il personale che acquistò in proprio i nuovi rotabili occorrenti.

« Tutte le istituite comunicazioni automobilistiche, sia quelle integrative sia quelle soltanto sostitutive di precedenti servizi tramviari, hanno in un primo tempo formato oggetto di autorizzazioni e concessioni assentite al commissario quale rappresentante della società inattiva; per le prime tuttavia, come indipendenti dalla autorizzazione tramviaria della quale detta società è tuttora titolare, è stato recentemente, sulla base di contratto intervenuto tra commissario e cooperativa, riconosciuto il trasferimento alla cooperativa stessa che quindi per queste linee ha assunto posizione di diretta concessionaria ed esercente.

« Per i percorsi tramviari ancora esistenti o per quelli automobilistici che, sostitutivi di corse tramviarie sono tuttora assoggettati al regime giuridico della autorizzazione a suo tempo assentita per l'esercizio delle tramvie, questo Ministero potrà adottare delle determinazioni soltanto quando sarà dichiarata estinta la società o pronunciata la sua scadenza e in proposito azioni risultano promosse dal comune in sede giudiziaria.

« Il Ministero del lavoro e previdenza sociale, per quanto di sua competenza, ha comunicato che, in base alle vigenti disposizioni di legge, non ha alcuna possibilità di poter erogare sovvenzioni a pro della Cooperativa ».

Il Ministro dei trasporti
D'ARAGONA.

LECCISO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se risponde a verità che in data 23 luglio 1947 l'Amministrazione comunale di Monteroni (Lecce) trasmise al Ministero dei lavori pubblici istanza documentata con cui si chiedeva il decreto di dichiara-

zione di pubblica utilità per l'apertura di una via progettata in quell'abitato, tra piazza Trieste e via Conti di Lecce, che solo due anni dopo e cioè nell'ottobre 1949, il Ministero osservò che la deliberazione del Consiglio comunale di Monteroni, allegata alla pratica, era stata pubblicata per 14 giorni invece che per 15, richiedendone nuova pubblicazione, che in data 18 febbraio 1950 quell'Amministrazione comunale rimise nuovamente tutti gli atti e documenti, tramite la prefettura di Lecce, e che ancora non è stata data alcuna risposta, pur essendo decorsi altri nove mesi ». (3947).

RISPOSTA. — « La reale consistenza dei fatti è la seguente:

« L'istanza del comune di Monteroni di Lecce, intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori sopraindicati, non fu inviata a questo Ministero nel luglio del 1947, ma fu qui trasmessa dalla Prefettura di Lecce con nota del 27 aprile 1949, n. 7898.

« Esaminati gli atti, questo Ministero dovette rilevare che essi erano stati depositati nell'Ufficio comunale per quindici giorni, senza tener conto, però, che il *dies a quo non va computato* nel termine, per cui il deposito anzidetto veniva a risultare effettuato per un periodo di 14 giorni e non di 15 come prescritto.

« Questo Ministero si preoccupò che tale irregolarità potesse dar luogo ad impugnative — come lo dimostra il fatto che erano state prodotte opposizioni da parte di privati — e restituì gli atti alla Prefettura con nota 28 ottobre 1949, n. 1673, perché avesse invitato il Comune interessato a rinnovare le pubblicazioni.

« Nell'occasione faceva presente che il Comune doveva rimettere, con gli atti ripubblicati, anche la deliberazione n. 23 del 22 marzo 1947, relativa all'oggetto.

« Restituiti gli atti, questo Ministero dovette rilevare che la deliberazione comunale non era stata approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, secondo è stabilito dall'articolo 98, n. 14 del testo unico, 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale (modificata dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e dalla legge 7 giugno 1947, n. 530) e con lettera 12 giugno 1950, invitò il comune ad ottemperare a quanto richiesto dalla citata disposizione. Insieme furono inviati anche gli atti concernenti la dichiarazione di pubblica utilità, dovendo que-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

sti essere esaminati dalla G.P.A., nell'esercizio del suo controllo.

« Senonché il Comune, in data 2 luglio 1950, ha restituito la deliberazione approvata dalla G.P.A., ma ha ommesso di restituire gli atti rimessigli e pertanto questo Ministero ha dovuto nuovamente richiederli.

« Da quanto sopra emerge che è il Comune con il suo comportamento a porre il Ministero in condizioni di non potere emanare gli atti di sua competenza e spetta ora a lui dare corso sollecito alla ultima richiesta fattagli ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere le cause che hanno determinato la grave rivolta all'Istituto di rieducazione di Volterra e per sapere se risponde a verità la notizia, riportata dai giornali, che i giovanetti, responsabili della rivolta, siano stati passati alla casa di pena per adulti ». (3998).

RISPOSTA. — « La vera causa dei disordini verificatisi all'Istituto di rieducazione di Volterra va ricercata nella presenza, tra i minori ricoverati, di alcuni elementi moralmente tarati, che sembra non volessero assoggettarsi all'opera di rieducazione che l'Istituto, non governativo ma convenzionato, si prefigge.

« L'inizio della agitazione si verificò allorché i ricoverati nel Padiglione « Chiarugi » furono esclusi dall'assistenza ad uno spettacolo cinematografico svoltosi nell'Istituto, per punizione del cattivo comportamento tenuto nel Refettorio. Poiché i maestri ed i sorveglianti avevano notato l'irrequietezza dei minori, la sera del 22 corrente, il censore, signor Pappone, che sostituiva il direttore, assente perché in licenza, decise di rinforzare il servizio notturno. I minori se ne accorsero e tra loro corse la voce che ciò era stato fatto per poter mettere le mani sui due principali agitatori e cioè sui minori Pusceddu Ignazio di Francesco di anni 18 da Cagliari e Lucchesi Primo di Silvio di anni 17 da Rimini e passarli alle camere di punizione. Perciò i due sopra indicati e qualche altro più turbolento, incitarono i minori delle camerate poste nell'ala destra del secondo piano dell'Istituto, ad impedire che i sorveglianti venissero nelle camerate a prendere i più riottosi ed a tal fine si costruirono dei bastoni, servendosi delle ramazze adibite alla pulizia delle camerate.

« La notte trascorse senza incidenti, cosicché alle ore 7 dell'indomani mattina e cioè del giorno 23, allorché avvenne il cambio del per-

sonale di servizio, anche i sorveglianti di rinforzo se ne andarono e rimasero solamente gli addetti al turno normale di servizio. »

« I minori fecero le loro pulizie personali e quelle dei locali e poi, istigati sempre dal Pusceddu e dal Lucchesi, nonché da Sinistro Carlo di Cesare da Brandizzo (Torino) di anni 17 e da La Torraca Dionigi di Biagio da Grimaldi (Cosenza) di anni 17, decisero di non recarsi né a scuola né ai laboratori e di riunirsi invece in cortile.

« Questo si verificò sempre nell'ala destra del secondo piano, mentre invece tutti gli altri reparti si mantenevano estranei alla faccenda.

« I minori pertanto, armatisi dei bastoni già preparati, scesero tutti insieme dalle scale, invano ostacolati dal sorvegliante Giannelli, addetto al loro reparto, che, mentre cercava di trattenerli per le scale, veniva colpito al capo da un bastone lanciafogli dall'alto e cadeva a terra svenuto. Giunti al primo piano, gli stessi, che erano circa 100, furono affrontati da qualche maestro e da qualche altro sorvegliante, accorso al tumulto e furono costretti a risalire al piano superiore.

« Qui giunti, mentre una parte, lanciando contro il personale i bastoni ed ogni altro oggetto che capitasse loro nelle mani, impediva che i sorveglianti si avvicinassero, un altro gruppo preparava con letti, materassi, comodini da notte, scuri delle finestre, una vera barricata, dietro la quale si trinceravano poi tutti quanti.

« Il censore, vista la gravità che aveva assunto la cosa, chiedeva rinforzi di personale alla Direzione degli Istituti ospedalieri, al locale Commissariato di pubblica sicurezza ed al Comando dell'Arma dei carabinieri, che provvedevano ad inviare immediatamente sul posto tutta la forza disponibile, ma questa non veniva impiegata poiché l'ordine era stato ristabilito essendo riusciti i sorveglianti da soli a convincere i ribelli ad uscire dalla barricata ed a desistere dal loro atteggiamento di rivolta.

« I disordini, che avevano avuto inizio alle ore 8,30 circa, alle ore 9 erano completamente cessati.

« Come risultato degli stessi, sei sorveglianti rimanevano contusi o feriti e qualche danno riportavano i locali dell'Istituto.

« Iniziate subito le indagini per l'accertamento delle responsabilità, è risultata evidente la parte preminente avuta sia nella preordinazione che nella esecuzione dei disordini da parte dei quattro minori sopra indicati, che d'altra parte, hanno spontaneamente ammesso la propria colpa. Costoro, pertanto, unita-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

mente al minore Lanzarotto Gaetano fu Salvatore, da Palermo, di anni 19, che si era dimostrato uno dei più scalmanati nella difesa della barricata, furono dichiarati in arresto e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, competente per ragioni di connessione, essendovi tra i denunciati anche dei maggiori degli anni 18 ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

MARABINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per i quali è stato finora negato da parte dell'autorità governativa lo stanziamento richiesto dal comune di Imola per l'esecuzione di lavori pubblici a carico dello Stato.

« La richiesta di tali stanziamenti è giustificata onde venire incontro alla disoccupazione in aumento degli edili, braccianti, terraioli e delle altre categorie lavoratrici ». (4153).

RISPOSTA. — « Non è esatta l'affermazione che sia stato finora negato al comune di Imola, da parte dell'autorità governativa lo stanziamento di fondi per l'esecuzione di lavori pubblici a carico dello Stato.

« Nel comune di Imola, infatti, che ha subito danni di guerra in ragione del 45 per cento, è stato provveduto a lavori di ripristino per danni di guerra nella misura del 60 per cento, percentuale che è superiore a quella del 50 per cento sino ad ora raggiunta, come media, nelle altre località della provincia di Bologna.

« Nel programma del corrente esercizio finanziario sono comprese opere per un ammontare di circa lire 12 milioni per la riparazione dei danni di guerra.

« Vero è che i danni che restano ancora da riparare ascendono a circa lire 540 milioni, ivi compreso il ripristino degli impianti dell'Azienda municipalizzata del gas per lire 130 milioni. A tali lavori però sarà possibile provvedere secondo la disponibilità dei fondi che saranno stanziati in bilancio negli esercizi futuri ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando sarà concesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo statale al comune di Roccalbegna (Grosseto) per l'esecuzione del progetto di fornitura di energia elettrica per l'illuminazione della frazione di Rocchette, per l'importo di

lire 4.302.900, trasmesso dal Genio civile di Grosseto al Ministero dei lavori pubblici, in data 17 agosto 1950, col n. 10474 ». (4181).

RISPOSTA. — « Non è possibile adottare alcuna determinazione nei riguardi della domanda presentata dal comune di Roccalbegna (Grosseto) intesa ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, per la installazione dell'impianto di energia elettrica per la pubblica illuminazione nella frazione di Rocchette, perché essa è pervenuta a questo Ministero, tramite l'Ufficio del Genio civile di Grosseto, solo il 19 agosto 1950 e cioè dopo che era già stato compilato il programma dei lavori finanziati nel corrente esercizio finanziario.

« Infatti i detti lavori hanno assorbito tutti gli esigui fondi stanziati. Pertanto, la domanda in parola potrà essere tenuta in particolare evidenza in occasione dell'assegnazione dei fondi per opere del genere, negli esercizi futuri ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MORO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere, anche in relazione a precedente interrogazione, se non ritenga opportuno di promuovere la sistemazione, presso gli istituendi servizi di difesa civile, dei contingenti di sottufficiali dei carabinieri, trattenuti o richiamati alle armi, e dei quali è stato disposto il congedamento; ed inoltre se non ritenga opportuno, nell'attesa di questi sviluppi, di disporre la sospensione della messa in congedo per coloro che lo richiedono ». (3656).

RISPOSTA. — « Il disegno di legge sull'organizzazione dei servizi di difesa civile, attualmente all'esame della commissione legislativa della Camera dei deputati, prevede la utilizzazione di personale volontario chiamato a prestare la propria opera (e di conseguenza retribuito) soltanto quando se ne manifesti il bisogno.

« Solo per la formazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi il Ministero dell'interno potrà procedere all'assunzione di personale a contratto-tipo, tratto dai pensionati e da persone estranee all'Amministrazione, nel limite numerico massimo di mille unità.

« In tale contingente di persone potrà essere riutilizzato, per mansioni di ufficio, qualche elemento proveniente dai sottufficiali dei carabinieri posti in congedo, ma sem-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1951

pre con rapporto d'impiego contrattuale e senza che ciò possa determinare un richiamo o un trattenimento in servizio attivo.

« Quanto alla richiesta sospensione dei congedamenti di tutto il personale dell'Arma dei carabinieri già trattenuto o richiamato per le esigenze belliche e dell'immediato periodo post-bellico ed anche per le elezioni politiche del 1948, si informa che tali congedamenti sono stati imposti da imprescindibili ragioni di organico e di bilancio.

« In conseguenza, non è possibile addvenire ad una qualsiasi sospensione o dilazione dei congedi in parola, data l'assoluta necessità — che può dirsi ormai « vitale » — per l'Arma di non compromettere, dopo la lunga sosta, la ripresa del ritmo normale dei reclutamenti destinati ad assicurare, mediante l'immissione di nuovi elementi celibi, il ringiovanimento ed il completamento dei ruoli tuttora fortemente deficitari nei militari di truppa.

« E da tener presente che i congedamenti in questione sono stati graduati nel tempo, fino al limite massimo del 15 aprile 1951 e cioè fino a 5 anni dalla dichiarazione di cessazione legale dello stato di guerra.

« Tuttavia, in relazione al disegno di legge in corso di approvazione da parte del Parlamento che istituisce limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, potrà essere trattenuto oltre la data del 15 aprile 1951 e fino al raggiungimento dei detti limiti di età, il personale ininterrottamente trattenuto (per essere stato già colpito dagli attuali limiti di servizio) che sia in possesso di « speciali requisiti ».

Il Ministro
PACCIARDI.

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi per i quali, dopo avere autorizzato, con circolare numero 6100/AIE del 1° ottobre 1946, la concessione di un « premio speciale di liberazione » a tutti i militari invalidi e mutilati di guerra, ha poi disposto, con dispaccio n. 27889 del 16 giugno 1950, la restituzione di detto premio da parte degli ufficiali e sottufficiali, e se non ritiene che per ovvie considerazioni di opportunità e dato il tempo trascorso tra la data di concessione del detto premio e la odierna disposizione, sia doveroso revocare tale odierna disposizione ». (3949).

RISPOSTA. — « Con circolare n. 19500/1.3 del 20 agosto 1945, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri, fu di-

sposto il pagamento a favore dei dipendenti civili e militari di ruolo e non di ruolo dell'Esercito di un premio di liberazione, precisando al tempo stesso le relative modalità di concessione.

« Dalla corresponsione del premio di che trattasi erano esclusi, fra l'altro, i graduati e militari di truppa.

« Successivamente, a parziale deroga della esclusione suddetta, allo scopo di dare un segno tangibile di riconoscenza ai militari maggiormente provati dalla guerra, con circolare n. 6100/AIE del 1° ottobre 1946 fu disposta la concessione di uno speciale premio di liberazione di lire tremila per i soli graduati e militari di truppa mutilati ed invalidi funzionali.

« Detta limitazione fu successivamente e ripetutamente riaffermata da questo Ministero.

« Poiché, però, il Comando militare territoriale di Bari, ciononostante, aveva proceduto al pagamento del premio speciale anche a favore degli ufficiali e sottufficiali, con dispaccio n. 2789/AIE del 16 giugno 1950 è stata disposta la restituzione di detto premio da parte degli ufficiali e sottufficiali che lo avevano indebitamente percepito.

« Questo Ministero, pur considerando i motivi che hanno ispirato la proposta, non può aderire alla richiesta formulata, intesa ad ottenere la revoca del citato dispaccio numero 2789/AIE, stante la impossibilità di avallare pagamenti effettuati in contrasto con le disposizioni vigenti ».

Il Ministro
PACCIARDI.

PINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ravvisi nella palese incuria dell'ingegnere capo del Genio civile di Messina — il quale nonostante col decreto regionale 17706 U. C. del 27 ottobre 1950 siano stati stanziati lire 7 milioni per il ripristino del civico acquedotto a Cesarò (Messina) e sia stata data a lui stesso disposizione di provvedere all'esecuzione dei lavori, pur trattandosi di opera urgente di pubblica utilità, non ha a tutt'oggi menomamente provveduto — motivo sufficiente per intervenire affinché la popolazione di Cesarò, fra l'altro così duramente flagellata dalla recente epidemia di tifo d'origine idrica, veda la sollecita realizzazione di tale indispensabile e urgentissima opera ». (4098).

RISPOSTA. — « Nei riguardi della segnalazione fatta circa il ripristino dell'acquedotto di Cesarò (Messina), si precisa che la perizia

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1950

dell'importo di lire 7 milioni predisposta dall'Ufficio del Genio civile di Messina il 10 ottobre per i lavori di sistemazione della rete interna dell'acquedotto in parola, è stata approvata con decreto dell'assessore regionale n. 17708 del 27 ottobre 1950, che è stata disposta la relativa gara ed è stato disposto l'inizio dei lavori. È stato, inoltre, in data 7 dicembre 1950, stipulato un contratto fiduciario con apposita cessione di 3 vagoni di tubazione in ghisa ed i lavori e le forniture sono stati consegnati all'impresa appaltatrice sotto le riserve di legge.

« Per la sistemazione della condotta esterna è stata già presentata dallo stesso Ufficio del Genio civile di Messina in data 6 novembre 1950, un'altra perizia dell'importo egualmente di 7 milioni da finanziare con economie realizzate dal Provveditore alle opere pubbliche di Palermo, perizia che è stata già approvata da quel Comitato tecnico amministrativo. Per la formale approvazione della perizia stessa, deve ancora pervenire da parte dell'Ente interessato la documentazione richiesta, dovendosi provvedere al parziale recupero della spesa. Si avverte, infine, che il pericolo dell'epidemia tifoidea è già superato in seguito all'esecuzione di lavori di pronto soccorso per un importo di 1 milione di lire.

« Da quanto è esposto si rileva che nessun appunto sembra sia il caso di fare all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Messina, circa la segnalata presunta incuria ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PINO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dell'agente di custodia, che la sera del 22 settembre 1950, nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ed in un'ora di punta, esplose dei colpi di pistola contro un cittadino, sol perché questi aveva tentato sottrarsi con la fuga all'invito a farsi accompagnare in caserma ». (3975).

RISPOSTA. — « La sera del 21 settembre 1950, in Barcellona, l'agente di custodia Montemaggiore Antonio, in servizio presso il carcere di San Vittore di Milano, trovandosi nel cinema arena « Maia » di quell'abitato, notò che un giovane infastidiva il pubblico lanciando dei sassolini.

« Il Montemaggiore si preoccupava allora di condurre fuori dalla sala il detto giovane

e, poiché questi non era fornito di documenti di identità, si accingeva, unitamente ad altri due agenti di pubblica sicurezza, ad accompagnarlo al Commissariato allo scopo di identificarlo.

« Strada facendo, e precisamente alla via Roma di quella città, all'altezza dell'Ufficio imposte di consumo, lo sconosciuto, per liberarsi, dava uno spintone al Montemaggiore ed imboccava il vicolo San Sebastiano dandosi alla fuga.

« Il ripetuto agente si accingeva ad inseguirlo unitamente alle due guardie di pubblica sicurezza e, a scopo intimidatorio, sparava un colpo di pistola in aria, senza ottenere l'effetto desiderato perché il fuggiasco, data l'oscurità, riusciva a dileguarsi.

« Le ricerche esperite in un secondo momento per il rintraccio dello sconosciuto sono riuscite infruttuose.

« Nessun provvedimento, pertanto, si è ritenuto di dover prendere a carico dell'agente Montemaggiore non essendosi ravvisato nel suo comportamento alcunché di illegittimo o contrario al proprio dovere ».

Il Sottosegretario di Stato
per la grazia e giustizia
TOSATO.

PINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quale sia il suo pensiero circa il ventilato trasferimento della pretura dal comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) e quello di Brolo: o la creazione in via subordinata a Brolo di una sezione distaccata per i comuni di Brolo, Ficara e Sinagra ». (4136).

RISPOSTA. — « Non risulta finora pervenuta alcuna istanza o proposta per il trasferimento della sede della pretura di Sant'Angelo di Brolo nel comune di Brolo o per la istituzione in questo comune della sede distaccata ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali intendimenti abbia onde assicurare l'approvvigionamento idrico al comune di Sardara (Cagliari), la cui popolazione (di 4000 abitanti), essendo priva di acqua, è costretta a rifornirsi comperandola da speculatori a lire 10 il decalitro.

« Il detto comune è stato escluso dal Consorzio del Sarcidano, mentre se vi fosse stato incluso avrebbe potuto avvantaggiarsi di tale opera per il proprio rifornimento idrico.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1950

« L'interrogante chiede di conoscere se l'onorevole Ministro dei lavori pubblici non ritenga di poter intervenire per fare includere detto comune nel Consorzio menzionato, e, nella negativa, quali altri provvedimenti possano essere previsti per dare l'acqua a quella popolazione ». (4031).

RISPOSTA. — « La questione dell'approvvigionamento idrico del comune di Sardara deve essere inquadrata nei suoi giusti termini.

« Il comune di Sardara, invero, ha fatto parte del Consorzio per l'acquedotto del Sarcidano fino al 1° agosto 1946. Il 21 agosto dello stesso anno il detto comune faceva però noto alla direzione del Consorzio, con nota n. 2539, di voler recedere dal Consorzio stesso, allo scopo di provvedere per altre vie all'esecuzione dell'acquedotto. L'Amministrazione del Consorzio, nel prendere atto di tale decisione, con foglio 31 agosto 1946, n. 365, ritenne di far presente al comune suddetto che, ove avesse adottata tale decisione, una volta iniziati i lavori del ramo dell'acquedotto consorziale detto « di Baressa » con la esclusione dell'approvvigionamento di Sardara, ovvie ragioni tecniche avrebbero poi ostato alla riammissione del comune al Consorzio.

« Il 1° ottobre 1946 il comune faceva compilare all'ingegner Howky Lazzari un progetto di massima prospettante due soluzioni, delle quali la prima prevedeva la captazione di dodici sorgenti disseminate nella zona di Sardara e dalle quali si sarebbe potuta ottenere complessivamente una portata di 2,5 litri al secondo, mentre la seconda prevedeva lo sfruttamento della falda subalvea del Rio di Mogoro creata da una diga esistente in regione San Vittoria e che formava un serbatoio modulatore delle piene del Rio. La portata d'acqua con l'adozione di tale soluzione, sarebbe stata di 15 litri al secondo.

« Il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari con voto 31 gennaio 1947, n. 2663, considerato che la portata di 2,5 litri al secondo accertata dal servizio idrografico nel 1931-32 era già di per se stessa insufficiente alle necessità e che d'altra parte la seconda soluzione era più congrua, espresse il parere che fosse da accogliersi la seconda soluzione, purché venissero introdotte, a cura del comune, opportune modifiche. Il progetto venne, pertanto, restituito, tramite il competente Ufficio del Genio civile, in data 26 novembre

1947 rendendo noti, in pari tempo, tutti i suggerimenti fatti dal C.T.A.

« Per l'esecuzione di un lotto di tali lavori era stata appositamente prevista, nel programma delle opere da eseguire a sollievo della disoccupazione, la spesa di lire 5 milioni, ma la somma ora non è più disponibile, in quanto il comune di Sardara non dette più alcuna notizia in merito al progetto suddetto e la somma stessa fu quindi utilizzata in altro modo.

« In data 12 giugno 1948, il comune adottò la formale deliberazione di recesso dal Consorzio per l'acquedotto del Sarcidano e a seguito di essa l'Ufficio tecnico del Consorzio modificò il progetto del ramo di Baressa, escludendone il comune di Sardara e dando subito inizio ai lavori con finanziamento sui fondi per opere a sollievo della disoccupazione.

« Attualmente, con la modifica apportata nelle opere già eseguite, il volume d'acqua disponibile non è sufficiente per alimentare i 4000 abitanti di Sardara che, per il proprio approvvigionamento idrico, dovrà provvedere o con la soluzione del progetto già approvato con modifiche dal C.T.A. del Provveditorato, oppure derivando l'acqua dagli acquedotti rurali misti previsti nelle opere dell'Ente autonomo del Flumendosa, quando ad essi sarà data esecuzione, le cui condotte passeranno in vicinanza di Sardara e che rendono economicamente e tecnicamente possibile la soluzione.

« Da quanto sopra esposto risulta chiaro che allo stato attuale delle cose si è arrivati in seguito alla espressa volontà del comune di Sardara ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscerò se non intenda assegnare per l'inverno 1950-51, come è stato fatto per quello 1949-50, dei fondi alla Prefettura di Sassari per l'assistenza invernale ai pescatori bisognosi di Alghero, Castelsardo, Portotorres, Olbia, La Maddalena ed altri porti minori di detta provincia; e se non ritenga che la distribuzione di detti fondi debba esser fatta a mezzo del comune, sotto il controllo di rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali interessate, e non affidata unicamente — come è già avvenuto — all'organizzazione sindacale democristiana che rappresenta solo una piccola parte dei pescatori ». (4245).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 GENNAIO 1950

RISPOSTA. — « Il Comitato centrale per il soccorso invernale, in base alle disponibilità, non mancherà di tener presente la situazione di particolare disagio economico in cui versano i lavoratori della piccola pesca per adottare i possibili provvedimenti, circa le modalità dell'erogazione terra conto dei suggerimenti sopra specificati ».

Il Ministro
SCELBA.

SAMMARTINO, SEMERARO GABRIELE e DE MEO. — *Al Ministro del tesoro* — « Perché voglia considerare indispensabile ed urgente il problema della sistemazione di tutta la rete stradale del Mezzogiorno di competenza dell'Azienda autonoma strade, attualmente in condizioni deprecabili; e perché voglia disporre in favore dell'A.N.A.S. i dovuti fondi, onde metterla in grado di sopperire alle necessità segnalate da tutte le regioni del Mezzogiorno ». (4104).

RISPOSTA. — « Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 5 ottobre 1950, ha approvato lo schema di disegno di legge concernente la concessione di un contributo straordinario all'A.N.A.S. di 40 miliardi (4 miliardi all'anno per dieci anni a decorrere dal 1950-51) per lavori di sistemazione generale, di rettifica e di depolverizzazione delle strade statali dell'Italia meridionale ed insulare. Tale approvazione è stata, peraltro, subordinata alla copertura della spesa prevista a carico dell'esercizio in corso.

« Non è stato finora possibile reperire maggiori entrate effettive per la somma di 4 miliardi da destinare allo scopo in parola.

« Si spera che la spesa di che trattasi possa essere fronteggiata col ricavo del prestito di prossima emissione ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.